



COMUNE DI SACROFANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 65 del 28/12/2023

**OGGETT RICOGNIZIONE DI TUTTE LE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
O: DAL COMUNE DI SACROFANO AL 31.12.2022.
APPROVAZIONE**

L'anno **2023**, addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore 17.33 e seguenti, nella Sala delle Adunanze Consiliari della sede comunale in Largo Biagio Placidi 1, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta pubblica Ordinaria di seconda convocazione.

All'appello risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	Qualifica	PRESENTE	ASSENTE
NICOLINI PATRIZIA	Sindaco	X	
TOMASSETTI ICILIO	Consigliere	X	
BRAGHETTA VANDA	Consigliere		X
CAPPARELLA ROSELLA	Consigliere	X	
GANDELLINI GABRIELLA	Presidente	X	
FERRAZZI MARCO	Consigliere	X	
SCATTOLON ANTONIO	Consigliere	X	
CELLETTI BIAGIO	Vicepresidente	X	
CARDARELLI LINA	Consigliere	X	
LUZZI TOMMASO	Consigliere	X	
SERATA UGO	Vicepresidente	X	
VILLÒ CRISTINA	Consigliere	X	
MANGONE FRANCESCO	Consigliere	X	

Presenti: 12 Assenti: 1

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE **dr.ssa Silvana Mele** il

quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti IL PRESIDENTE , **Gabriella Gandellini** ,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RICOGNIZIONE DI TUTTE LE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI SACROFANO AL 31.12.2022. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE:

- ❖ Il D.Lgs 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 124/2015, costituisce il Testo Unico Delle Società Partecipate;
- ❖ Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto decreto *le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;*

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del Testo Unico di cui al D.Lgs 175/2016 ovvero per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).*

RICHIAMATO altresì il comma 3 del medesimo art. 4 che cita *“al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

ATTESO CHE:

- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.09.2017 avente ad oggetto *“Revisione*

straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute”

CONSIDERATO CHE con il presente atto dopo la ricognizione straordinaria di cui all’art. 24 del TUSP si effettua la ricognizione annuale prevista dall’art. 20 del medesimo decreto;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

☒☐ non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, co. 2, del Testo Unico;

☒☞ non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

☒📄 tra quelle previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- ❖ partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- ❖ società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- ❖ partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- ❖ partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
- ❖ necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- ❖ necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15, TUSP.

RISCONTRATO che dalla ricognizione effettuata tramite l’apposito portale del Ministero delle Finanze risultano le seguenti partecipazioni:

- ❖ ACEA ATO 2 SPA pari allo 0,00000276%;
- ❖ Servizi Ambientali – Gruppo AMA srl pari allo 0,5%

RILEVATO che ai sensi dell’art. 20 comma 7, in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di

mancata alienazione ove obbligatorio, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter comma 2 c.c. e seguendo il procedimento di cui al successivo art. 2437-quater;

RITENUTO che le disposizioni del Testo unico in materia di società pubbliche devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7 c. 1 e 10 del D.Lgs 175/2016 e che al momento non appaiono necessari atti specifici per quanto sopra esposto;

CONSIDERATO CHE:

- ❖ in relazione alla partecipazione in Servizi Ambientali Gruppo AMA s.r.l. in liquidazione, il comune detiene una partecipazione pari allo 0,5%;
- ❖ La quota di partecipazione è stata acquisita in data 31.01.2005 dalla AMA SpA, in esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 54 del 21.12.2004 e della Deliberazione di G.C. n. 9 del 25.01.2005, al fine dell'affidamento "in house" del servizio di igiene urbana.
- ❖ Dal 2010 la società è in "liquidazione", dal che si evidenzia che trattandosi di dismissione ope legis, l'Ente rimarrà in attesa di ricevere le dovute comunicazioni da parte del liquidatore della medesima in ordine alla quota societaria pari allo 0,5%.
- ❖ In relazione alla partecipazione in ACEA Spa, il comune in data 16.07.1999 ha acquistato n. 2.500 azioni (n. 10 lotti da 250 cad.) di ACEA Spa, in esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 126 del 07.07.1999, al fine di partecipare al capitale sociale del gestore del servizio idrico integrato ai sensi della Legge n. 36/1994 e L.R. n. 6/1996.
- ❖ I titoli azionari di ACEA Spa sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana. La quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria.
- ❖ La quota di capitale di ACEA ATO 2 Spa in punto di diritto è una "partecipazione societaria", ma trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili ogni giorno, le decisioni in merito al minuscolo pacchetto azionario in ACEA ATO 2 Spa del comune esulano dal presente.

PRESO ATTO che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

VISTI:

- ❖ il d.Lgs. n. 118/2011;
- ❖ il d.Lgs. n. 267/2000;
- ❖ lo Statuto Comunale;
- ❖ il vigente Regolamento di contabilità;

Espone il Presidente del Consiglio. Nessun intervento. Si procede a votazione.
Con voti favorevoli all'unanimità

DELIBERA

Di ritenere quanto espresso in premessa integralmente riportato nel presente dispositivo;

DI APPROVARE la ricognizione al **31 dicembre 2022** delle società in cui il Comune di Sacrofano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, di cui allo schema seguente e come risultanti dalle schede relative a ciascuna partecipata e allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (All. A):

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA GIURIDICA	ATTIVITA' SVOLTA	% PARTECIPAZIONE	% DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Partecipazione ex art. 11 quinquies Società Partecipata	ACEA ATO 2 SPA	S.P.A.	Gestione del Servizio Idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue	0,00000276	MISTA
Partecipazione ex art. 11 quinquies Società Partecipata	SERVIZI AMBIENTALI – GRUPPO AMA SRL IN LIQUIDAZIONE	S.R.L.	Servizi previsti in materia ambientale e concernenti raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti in genere, servizi urbani territoriali, servizi in materia cimiteriale e funeraria, servizi industriali al territorio e pulizia in genere	0,50%	100%

DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;

DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata e della documentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo;

DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale della Corte dei Conti con le modalità telematiche previste dall'art. 24 del D.Lgs 175/2016;

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione unanime

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Gabriella Gandellini

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Silvana Mele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data _____, numero _____ per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ed Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE
Francesca Paci

ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
 Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Silvana Mele

Il SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti

ATTESTA

I) Che la presente deliberazione:

- II)
° E' stata pubblicata per 15 giorni dal _____
° Costituisce conferma della deliberazione di Giunta Comunale n. _____
del _____ ai sensi dell'art. 127 c.2 D. lgs 267/2000

Sacrofano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Silvana Mele
